



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4446 del 24/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4091 del 24/10/2023

Direzione: **VII – Pianificazione**

Servizio: **Pianificazione Strategica e Fondi extra bilancio**

OGGETTO: Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio Città del Ragazzo da destinare a finalità di inclusione sociale - Progetto “Dopo di Noi” – Importo complessivo del finanziamento € 55.660.266,00 - CUP B44D22000200006 – CIG AQ1 94246413CA - CIG Contratto Specifico 9764631C67 – Ditta aggiudicataria del Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici: A.T.I. costituita da: RINA Consulting S.P.A. (Mandataria) - DFP Engineering S.R.L. (Mandante) - Arethusa S.R.L. (Mandante) - Corvino+Multari S.R.L. (Mandante).

Autorizzazione subappalto alla Società Archeopromo S.r.l.s., con sede legale in Messina (ME), ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della IV Direzione n. 40 del 20/01/2022 il sottoscritto, ing. Giacomo RUSSO, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui in oggetto;

Che il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla Missione 5 “*Inclusione e Coesione*” – Componente 2 “*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*” – Investimento 2.2 “*Piani Urbani Integrati*” prevede, entro il 30 giugno 2026, il completamento delle azioni di pianificazione integrata nelle Città Metropolitane;

Che il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'art. 21 individua i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;

Che la Città Metropolitana di Messina entro il termine fissato nel sopraindicato art. 21, per l'inoltro delle domande, ha presentato le proposte progettuali individuate tra quelle finanziabili all'interno della propria area urbana;

Che l'Amministrazione di questa Città Metropolitana ha inteso dare attuazione al progetto denominato “Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio ‘Città del Ragazzo’ da destinare a finalità di inclusione sociale” - Progetto “Dopo di Noi”, presentando apposita proposta di inserimento nel Piano Urbano Integrato di competenza della Città Metropolitana di Messina, avendo attestato che l'intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, secondo le previsioni dell'articolo 21 del D.L. n. 152/2021;

Che con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022, è stato approvato l'elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate dall'articolo 21, comma 9 del Decreto Legge n. 152/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 233/2021, ed individuati nell'elenco Allegato 1, parte integrante dello stesso provvedimento;

Che l'intervento individuato da questa Città Metropolitana relativo al PUI 10 “Città del Ragazzo” CUP B44D22000200006 - per l'importo complessivo di € 55.660.266,00, risulta ammesso a finanziamento;

Che la Città Metropolitana di Messina, in qualità di Soggetto Attuatore ed assegnatario delle risorse individuate nell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 2022, ha sottoscritto, in data 27-05-2022, l'Atto d'obbligo tramite il quale si disciplinano i rapporti con il Ministero dell'Interno;

Che con Determina Dirigenziale della IV Direzione n. 945 del 06/09/2022 è stato approvato il nuovo Documento di Indirizzo alla Progettazione con la rimodulazione del QTE, fermo restando l'importo complessivo di € 55.660.266,00;

Che con Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA della IV Direzione n. 966 del 09/09/2022 si è determinato di volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., proceda, per conto della Città Metropolitana di Messina - IV Direzione "Servizi Tecnici Generali", alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro:

- AQ1- PNRR – M5C2I2.2 - Piani Urbani Integrati – Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 -E.13 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalle categorie SOA (OG1 - OG11), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Che con Determina Dirigenziale della V Direzione n. 1414 del 29/11/2022 si è provveduto all'accertamento a carico del Ministero dell'Interno delle somme assegnate, alla risorsa in entrata 273 del Bilancio pluriennale 2022/2024 ed al corrispettivo capitolo di spesa 7788 assegnati con il PEG 2022 al servizio "Pianificazione Strategica";

Che INVITALIA ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicata in data 03/10/2022 sulla G.U., V Serie Speciale, n. 115, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 – E.13 – S.03 - IA.02 – IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti, nell'ambito dell'attuazione Piani Urbani Integrati, suddivisa in 5 sub-lotti prestazionali così ripartiti:

- Sub-lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Sub-lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Sub-lotto Prestazionale 3: Lavori;
- Sub-lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Sub-lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Che INVITALIA ha pubblicato sul proprio portale telematico Errata Corrige n.1 del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0021371 del 23/01/2023 – AQ1 – Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici, anche trasmesso in data 08/02/2023 con mail riservata al RUP dell'intervento;

Che l'operatore economico aggiudicatario del Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici, risulta essere l'Associazione Temporanea di Imprese costituita da:

- RINA Consulting S.P.A. (Mandataria);
- DFP Engineering S.R.L. (Mandante);
- Arethusa S.R.L. (Mandante);
- Corvino+Multari S.R.L. (Mandante).

Che in data 06/04/2023 è stato generato il CIG del contratto specifico 9764631C67 derivato dal CIG dell'accordo quadro: 94246413CA;

Che in data 08/05/2023, in osservanza alle Linee Guida emanate da INVITALIA, sono stati sottoscritti l'Ordine di Attivazione di contratto specifico e relativi allegati, relativamente al Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici, per un importo complessivo, compreso l'esecuzione delle attività di supporto alla progettazione, quali indagini e/o rilievi, di € **2.822.101,71**, incluso IVA e oneri, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore Economico Affidatario;

Che nell'Ordine di Attivazione di contratto specifico sopra citato l'Associazione temporanea di Imprese ha dichiarato di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio;

Che in data 15/06/2023 è stato sottoscritto, nelle more delle verifiche, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e dell'efficacia dell'aggiudicazione, il Verbale di Esecuzione del Contratto in via d'Urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a del D.L. 76/2020 per la sola attività di Progettazione Definitiva e dell'esecuzione delle attività di supporto alla progettazione;

Che con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della VII Direzione n. 2718 del 12/07/2023 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa in riferimento all'Accordo Quadro 1 indetto da Invitalia, sub – lotto prestazionale 1, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la Progettazione, Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo totale lordo di € 2.822.101,71;

Che con pec in data 20/10/2023 l'Associazione temporanea di Imprese ha chiesto l'autorizzazione ad affidare la Verifica Preventiva di Interesse Archeologico all'impresa subappaltatrice Archeopromo S.r.l.s., con sede in Messina (ME);

Che all'art. 3 dello schema di contratto tra l'Associazione temporanea di Imprese aggiudicataria del servizio e l'impresa subappaltatrice Archeopromo S.r.l.s., si rilevano l'importo complessivo del sub appalto, indicato in complessivi € 5.600,00 oltre IVA e oneri di legge, e le attività e prestazioni oggetto del sub appalto indicate nella Verifica Preventiva di Interesse Archeologico;

Che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, e ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Che che il sub appalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso nella fattispecie di contratti avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;

Che l'impresa proposta come sub appaltatrice ha prodotto la seguente documentazione:

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- Visura ordinaria di società di capitale;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e sulla non sussistenza dei divieti ex art. 67 del Codice Antimafia;
- DURC;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.

Che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto l'importo del subappalto risulta già incluso nell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della VII Direzione n. 2718 del 12/07/2023;

Richiamati

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

PER QUANTO PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, che attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTO la L.R. n. 48/91 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE. LL. in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

adottare quanto premesso come parte integrante e sostanziale della determinazione richiesta;

prendere atto ed autorizzare il contratto di sub appalto alla società Archeopromo S.r.l.s., rappresentata dal legale rappresentante Dott.a Morgana Mazzù, per un importo complessivo pari a € 5.600,00 oltre IVA e oneri di legge e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dall'A.T.I. aggiudicataria, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

imporre all'appaltatore di corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

imporre al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale";

dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

dare atto che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

DARE ATTO

Che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000 (TUEL);

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

*Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giacomo RUSSO*

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

adottare quanto premesso come parte integrante e sostanziale della determinazione richiesta;

prendere atto ed autorizzare il contratto di sub appalto alla società Archeopromo S.r.l.s., rappresentata dal legale rappresentante Dott.ssa Morgana Mazzù, per un importo complessivo pari a € 5.600,00 oltre IVA e oneri di legge e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto dall'A.T.I. aggiudicataria, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

imporre all'appaltatore di corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;

imporre al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale";

dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

dare atto che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

DI DARE ATTO:

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché in osservanza del "Codice di comportamento dell'Ente";

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, in linea con il D.Lgs. n. 33/2013;

Che il presente provvedimento verrà inserito nella raccolta generale dell'Ente e pubblicato sull'Albo Pretorio del relativo Sito Istituzionale;

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente sarà effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati;

DI RENDERE NOTO, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e del D.Lgs. n. 33 del 2013:

Che Il responsabile del procedimento è il RUP, Ing. Giacomo RUSSO, tel 0907761258, email: g.russo@cittametropolitana-me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

IL DIRIGENTE REGGENTE DELLA VII DIREZIONE
ARCH. R.SIRACUSANO
firmato digitalmente